

Gazzetta ufficiale C 158 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

58° anno

Comunicazioni e informazioni

13 maggio 2015

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 158/01	Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco	1
2015/C 158/02	Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7520 — Bain Capital Investors/TI Fluid Systems) (¹)	4
2015/C 158/03	Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7456 — Imerys / S&B Minerals) (¹)	4

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 158/04	Tassi di cambio dell'euro	5
---------------	---------------------------------	---

IT

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

2015/C 158/05	Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA in conformità all'articolo 21, paragrafo 7, dell'atto di cui al punto 1 dell'allegato VII dell'accordo SEE (direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali)	6
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Autorità europea per la sicurezza alimentare

2015/C 158/06	Invito a manifestare interesse per un posto di membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare	8
---------------	--	---

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

2015/C 158/07	Sentenza della Corte, del 10 novembre 2014, nella causa E-2/14 — Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda (<i>Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — Direttiva 2005/35/CE — Mancata attuazione</i>)	13
---------------	--	----

2015/C 158/08	Sentenza della Corte, del 10 novembre 2014, nella causa E-6/14 — Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d'Islanda (<i>Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — Direttiva 2008/43/CE — Mancata attuazione</i>)	14
---------------	---	----

2015/C 158/09	Sentenza della Corte, del 10 novembre 2014, nella causa E-8/14 — Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d'Islanda (<i>Inadempimento degli obblighi di una parte contraente — Direttiva 2009/38/CE — Mancata attuazione</i>)	15
---------------	---	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2015/C 158/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7593 — Alcoa/RTI International Metals) (¹)	16
---------------	--	----

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)***COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA****COMMISSIONE EUROPEA****COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE****a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il
Principato di Monaco**

(2015/C 158/01)

Il comitato misto, composto da rappresentanti del Principato di Monaco e dell'Unione europea, ha modificato l'elenco di testi dell'allegato B della convenzione monetaria a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco (¹).

^(¹) GU C 23 del 28.1.2012, pag. 13.

ALLEGATO

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
	Prevenzione del riciclaggio di denaro	
1	Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). <i>modificata da:</i>	
2	Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).	
3	Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 46).	
4	Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).	
5	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). <i>integrata e attuata:</i>	
6	Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9).	
7	Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1º agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29).	
8	Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 del 8.12.2006, pag. 1).	
	Prevenzione della frode e della falsificazione	
9	Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).	
10	Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6). <i>modificato da:</i>	
11	Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).	

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
12	Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1).	
13	Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1). <i>modificato da:</i>	
14	Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).	
15	Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).	
16	Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).	30 giugno 2016 (*)
Legislazione in materia bancaria e finanziaria		
17	Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).	

(*) Il comitato misto ha concordato le scadenze a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco.

Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7520 — Bain Capital Investors/TI Fluid Systems)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 158/02)

Il 5 maggio 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7520. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7456 — Imerys / S&B Minerals)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 158/03)

Il 19 febbraio 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7456. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

**INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA**

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro⁽¹⁾

12 maggio 2015

(2015/C 158/04)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1239	CAD	dollari canadesi
JPY	yen giapponesi	134,85	HKD	dollari di Hong Kong
DKK	corone danesi	7,4630	NZD	dollari neozelandesi
GBP	sterline inglesi	0,71640	SGD	dollari di Singapore
SEK	corone svedesi	9,3147	KRW	won sudcoreani
CHF	franchi svizzeri	1,0396	ZAR	rand sudafricani
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese
NOK	corone norvegesi	8,3945	HRK	kuna croata
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana
CZK	corone ceche	27,394	MYR	ringgit malese
HUF	fiorini ungheresi	306,57	PHP	peso filippino
PLN	zloty polacchi	4,1028	RUB	rublo russo
RON	leu rumeni	4,4655	THB	baht thailandese
TRY	lire turche	3,0245	BRL	real brasiliiano
AUD	dollari australiani	1,4070	MXN	peso messicano
			INR	rupia indiana

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA in conformità all'articolo 21, paragrafo 7, dell'atto di cui al punto 1 dell'allegato VII dell'accordo SEE

(direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali)

(2015/C 158/05)

L'articolo 21, paragrafo 7, dell'atto di cui al punto 1 dell'allegato VII dell'accordo SEE (direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali⁽¹⁾) prevede che gli Stati EFTA-SEE comunichino all'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità») le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori disciplinati dal capo III dell'atto stesso. L'Autorità ha il compito di pubblicare un'adeguata comunicazione, indicando le denominazioni adottate dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia per i titoli di formazione e, se del caso, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell'allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.

Dato che la Norvegia e il Liechtenstein hanno notificato le modifiche apportate ai titoli già in elenco, l'Autorità pubblica la presente comunicazione in conformità all'articolo 21, paragrafo 7, dell'atto.

1. Titolo di formazione: dentisti

La Norvegia ha notificato la seguente modifica al titolo di dentista già in elenco (allegato V, punto 5.3.2, della direttiva 2005/36/CE):

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Norge	Vitnemål for fullført grad master i odontologi	Universitet		Tannlege	1º gennaio 1994

2. Titolo di formazione: farmacisti

La Norvegia ha notificato la seguente modifica al titolo di farmacista già in elenco (allegato V, punto 5.6.2, della direttiva 2005/36/CE):

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
Norge	Vitnemål for fullført grad master i odontologi	Universitet		1º gennaio 1994

3. Modifica dell'organismo che rilascia il titolo di formazione per medici specialisti

La Norvegia ha notificato la seguente modifica all'ente che rilascia il titolo di formazione per medici specialisti (allegato V, punto 5.1.2, della direttiva 2005/36/CE):

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
Norge	Spesialistgodkjenning	Helsedirektoratet	1º gennaio 1994

⁽¹⁾ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

4. Modifica della specializzazione medica – Chimica biologica

La Norvegia ha notificato la seguente modifica della specializzazione medica (allegato V, punto 5.1.3, della direttiva 2005/36/CE):

Paese	Titolo
Norge	Medisinsk biokjemi

5. Modifica del nome dell'ente che rilascia il titolo di formazione per architetti

Il Liechtenstein ha notificato la seguente modifica all'ente che rilascia il titolo di formazione per architetti (allegato V, punto 5.7.1, della direttiva 2005/36/CE):

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
Liechtenstein	— Dipl.-Arch. FH Für Architekturstudien-kurse, die im akademischen Jahr 1999/2000 aufgenommen wurden, einschliesslich für Studenten, die das Studienprogramm Model B bis zum akademischen Jahr 2000/2001 belegten, vorausgesetzt dass sie sich im akademischen Jahr 2001/2002 einer zusätzlichen und kompensatorischen Ausbildung unterzogen.	Universität Liechtenstein		1999/2000
	— Master of Science in Architecture (MScArch)	Universität Liechtenstein		2002/2003

V
(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

Invito a manifestare interesse per un posto di membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

(2015/C 158/06)

Si sollecitano candidature per 7 dei 14 posti di membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare⁽¹⁾. L'Autorità ha sede a Parma, in Italia.

L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

Sull'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) si fonda il sistema di valutazione dei rischi per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi proprio dell'Unione europea. L'Autorità è stata istituita per assicurare consulenza e sostegno scientifici all'attività legislativa e alle politiche dell'Unione per quanto concerne tutti i settori che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, nonché tutte le questioni strettamente connesse alla salute e al benessere degli animali e alla salute dei vegetali. Essa fornisce informazioni indipendenti su questi argomenti e comunicazioni in merito ai rischi. Tra i suoi compiti vi è anche la consulenza scientifica in molti settori della legislazione in materia di alimenti e mangimi e nei casi previsti dalla normativa dell'Unione, comprese le nuove tecnologie alimentari come gli OGM. È ampiamente riconosciuto che l'Autorità costituisce un punto di riferimento per la sua indipendenza, la qualità scientifica dei pareri e delle informazioni fornite al pubblico, la trasparenza delle procedure e la diligenza con cui assolve le sue funzioni. Oltre ad avere un proprio personale specializzato, l'Autorità fruisce del sostegno di reti di organizzazioni nell'UE.

Quadro giuridico

A norma dell'articolo 25 del citato regolamento, «i membri del consiglio di amministrazione sono nominati in modo da garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche e, coerentemente con tali caratteristiche, la distribuzione geografica più ampia possibile nell'ambito dell'Unione». Inoltre quattro membri del consiglio di amministrazione «devono avere esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare».

Il considerando 40 del regolamento dispone poi: «È altresì indispensabile la collaborazione con gli Stati membri» e il considerando 41 prevede: «il consiglio di amministrazione dovrebbe essere nominato in modo da garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche, ad esempio in materia di gestione e di amministrazione pubblica, e una distribuzione geografica più ampia possibile all'interno dell'Unione. Questo dovrebbe essere agevolato mediante una rotazione dei vari paesi d'origine dei membri del consiglio di amministrazione senza che sia riservato alcun posto ai cittadini di uno Stato membro specifico.»

Ruolo e funzionamento del consiglio di amministrazione

I compiti del consiglio di amministrazione prevedono in particolare:

- il controllo generale dell'operato dell'Autorità onde garantire che essa svolga la sua funzione ed esegua i compiti che le sono stati assegnati in conformità del suo mandato e aderendo ai principi dell'indipendenza e della trasparenza;
- la nomina del direttore esecutivo in base a un elenco di candidati stilato dalla Commissione e, se del caso, la sua destituzione;

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

- la nomina dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti incaricati di formulare i pareri scientifici dell'Autorità;
- l'adozione sia dei programmi di lavoro annuali e pluriennali dell'Autorità, che della relazione generale sulle attività annuali;
- l'adozione del regolamento interno e del regolamento finanziario dell'Autorità.

Il consiglio di amministrazione opera tramite riunioni pubbliche, sedute riservate e per corrispondenza. La lingua dei documenti EFSA, della corrispondenza del consiglio di amministrazione nonché delle sedute riservate è l'inglese. Il consiglio di amministrazione si riunisce da quattro a sei volte l'anno, principalmente a Parma.

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da 14 membri e da un rappresentante della Commissione, come stabilito all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Quattro membri devono avere esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare. Il mandato di sette membri dell'attuale consiglio di amministrazione scade il 30 giugno 2016, in conformità alla decisione del Consiglio, del 18 giugno 2012, relativa alla nomina della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e che modifica la decisione del 24 giugno 2010⁽¹⁾. Il mandato degli altri sette membri scadrà il 30 giugno 2018, in conformità alla decisione del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla nomina della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare⁽²⁾.

L'attuale composizione del consiglio di amministrazione è consultabile sul sito dell'EFSA
<http://www.efsa.europa.eu/it/mb/members.htm>

La presente pubblicazione riguarda le domande per i posti dei sette membri del consiglio di amministrazione il cui mandato scade il 30 giugno 2016.

Qualifiche richieste per il posto e criteri di selezione

I membri del consiglio di amministrazione devono garantire i più alti livelli di competenza, possedere una vasta gamma di conoscenze specialistiche pertinenti e impegnarsi ad operare in modo indipendente.

I candidati devono compilare un modulo di candidatura online e un modulo di dichiarazione di interessi con i quali assumono specifici impegni e rendono dichiarazioni sull'onore. Una volta nominati dal Consiglio, essi dovranno presentare ogni anno una dichiarazione di interessi scritta e dichiarare a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione eventuali interessi che potrebbero essere considerati pregiudizievoli per la loro indipendenza in relazione ai punti all'ordine del giorno della riunione.

Il modulo di dichiarazione di interessi ha lo scopo di dimostrare la capacità del candidato di esercitare la funzione di membro del consiglio di amministrazione dell'EFSA, in linea con quanto prevede il regolamento interno dell'EFSA sull'indipendenza (<http://www.efsa.europa.eu/it/values/independence.htm>) e con il codice di condotta del consiglio di amministrazione dell'EFSA (<http://www.efsa.europa.eu/it/efsawho/mb.htm>). Queste norme prescrivono che i membri del consiglio si astengano dal partecipare a qualsiasi attività che potrebbe dar luogo a un conflitto di interessi o rischi di creare nel pubblico la percezione dell'esistenza di un conflitto di interessi.

Sarà presa in considerazione la situazione particolare dei candidati al posto di membro che abbiano esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare. Cfr. la seguente sezione intitolata: «Membri del consiglio di amministrazione in possesso di esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare».

Per accedere alla selezione, i candidati devono essere cittadini di uno Stato membro dell'UE e dimostrare:

- 1) di aver maturato, in uno o più dei 5 ambiti di competenza sottoindicati, un minimo di 15 anni di esperienza di cui almeno 5 a livello dirigenziale:
 - fornitura di consulenza scientifica indipendente e assistenza scientifica e tecnica per la preparazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea in tutti i campi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
 - gestione e amministrazione pubblica (compresi risorse umane e aspetti giuridici e finanziari);

⁽¹⁾ GU C 192 del 30.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 192 del 21.6.2014, pag. 2.

- elaborazione di politiche che garantiscano integrità, indipendenza, trasparenza, pratiche etiche e consulenze di elevata qualità scientifica, nonché affidabilità nei confronti delle parti interessate;
 - comunicazione e informazione efficace del pubblico sui lavori scientifici;
 - garanzia della necessaria coerenza tra: le funzioni di valutazione del rischio, gestione del rischio e comunicazione del rischio;
- 2) di aver lavorato per almeno 5 anni in settori connessi con la sicurezza degli alimenti e dei mangimi o in altri campi attinenti alla funzione dell'Autorità, in particolare nei settori della salute e del benessere degli animali, della tutela dell'ambiente, della salute dei vegetali e dell'alimentazione;
- 3) la propria capacità di operare in un ambiente plurilingue, multiculturale e multidisciplinare;
- 4) il proprio impegno ad agire in modo indipendente:

sono tenuti a rispettare norme rigorose di condotta etica, ad agire con onestà, indipendenza, imparzialità, discrezione, senza tener conto dei propri interessi personali, e ad evitare qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto d'interessi personale.

Per la valutazione dei candidati, che avverrà per merito comparativo e al loro impegno ad agire in modo indipendente, saranno applicati i seguenti criteri:

- conoscenze e capacità di contribuire in modo efficace a uno o più degli ambiti di competenza sopraindicati;
- conoscenze nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi o altri campi attinenti alla missione dell'Autorità;
- capacità di operare in un ambiente plurilingue, multiculturale e multidisciplinare.

L'elenco dei candidati sarà esaminato anche tenendo presenti le seguenti prescrizioni per la composizione del consiglio:

- un'equilibrata competenza collettiva dei membri del consiglio di amministrazione;
- distribuzione geografica più ampia possibile basata sulla rotazione delle diverse nazionalità dei membri del consiglio di amministrazione.

Partecipazione alle riunioni del consiglio/Rimborsi e indennità

Ai membri è chiesto di impegnarsi a partecipare assiduamente alle riunioni del consiglio di amministrazione. Nel modulo di candidatura essi devono confermare la propria disponibilità a una partecipazione attiva al consiglio di amministrazione. Sono previste dalle quattro alle sei riunioni all'anno. I membri del consiglio non sono retribuiti, ma hanno diritto al rimborso delle normali spese di viaggio e percepiscono un'indennità giornaliera. Le spese di soggiorno saranno pagate direttamente dall'EFSA. I membri percepiscono anche un'indennità per la partecipazione alle riunioni, conformemente all'articolo 3 sui rimborsi del regolamento interno secondo il quale l'indennità speciale ammonta a 385 EUR per ogni giorno intero di partecipazione alle riunioni. Per una riunione di mezza giornata o una partecipazione di mezza giornata verrà corrisposta metà dell'indennità.

Membri del consiglio di amministrazione in possesso di esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare

I candidati sono invitati a precisare nel modulo di candidatura – fornendo la dovuta motivazione – se desiderano essere presi in considerazione come uno dei quattro membri del consiglio con un'esperienza acquisita in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare. Nella motivazione vanno forniti dettagli sul possesso di tale esperienza.

Nomina e mandato

Ad eccezione del rappresentante della Commissione, nominato dalla Commissione stessa, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio, in consultazione con il Parlamento europeo, tra i nominativi dell'elenco compilato dalla Commissione sulla base del presente invito a manifestare interesse. Il mandato è quadriennale ed è rinnovabile una volta. Si informano i candidati che l'elenco della Commissione sarà reso pubblico e che gli interessati hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione del proprio nome contattando la Commissione all'indirizzo indicato nell'informativa sulla privacy relativa al presente invito (cfr. anche la seguente sezione intitolata «Protezione dei dati personali»). L'esercizio di questo diritto non pregiudica la candidatura. Le persone inserite nell'elenco della Commissione, ma non nominate, possono essere invitate a far parte di un elenco di riserva da utilizzare in caso di necessità per sostituire i membri impossibilitati a portare a termine il mandato.

Pari opportunità

Si avrà particolare cura di evitare qualsiasi forma di discriminazione e le candidature femminili sono incoraggiate.

Procedura di candidatura e termine di presentazione

Le candidature devono rispettare le seguenti prescrizioni; in caso contrario non saranno prese in considerazione.

- 1) Gli interessati sono invitati a candidarsi tramite sistema online all'indirizzo
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

Alla candidatura online devono essere acclusi due allegati:

- a) il modulo di dichiarazione di interessi disponibile all'indirizzo
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm
- b) un CV di *almeno 1,5 e al massimo 3 pagine*.

- 2) In seguito alla corretta presentazione della candidatura online, il sistema genererà un numero di registrazione. La mancata generazione di un numero di registrazione significa che la candidatura non è stata registrata.

In caso di problemi tecnici si prega di inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: sante-call-management-board-efsa@ec.europa.eu Non è possibile seguire online lo stato di avanzamento della candidatura.

- 3) Gli interessati possono candidarsi anche inviando un modulo di candidatura al seguente indirizzo: sante-call-management-board-efsa@ec.europa.eu Una versione plurilingue del modulo è disponibile all'indirizzo
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

Alla candidatura per posta elettronica devono essere acclusi due allegati:

- a) il modulo di dichiarazione di interessi disponibile all'indirizzo
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm
- b) un CV di *almeno 1,5 e al massimo 3 pagine*.

- 4) In seguito alla corretta presentazione di una candidatura per posta elettronica sarà rilasciata una ricevuta di conferma. Il mancato rilascio di una ricevuta significa che la candidatura per posta elettronica non è stata registrata.

- 5) Il modulo di candidatura, il modulo di dichiarazione di interessi, il CV e tutti i documenti giustificativi devono essere scritti in una lingua ufficiale dell'Unione europea. È gradita, ma non obbligatoria, la presentazione di una sintesi dell'esperienza del candidato e delle altre informazioni pertinenti in inglese, in modo da agevolare la procedura di selezione. Tutte le domande saranno trattate in modo riservato. I documenti giustificativi dovranno essere inviati successivamente, su richiesta.

- 6) Tutte le manifestazioni di interesse saranno trattate in via riservata.

- 7) Il **termine ultimo** per la presentazione delle candidature è fissato alle **ore 12:00 (ora di Bruxelles) dell'8 luglio 2015**.

- 8) La candidatura deve essere completa e il termine deve essere rispettato. Si raccomanda vivamente ai candidati di non attendere gli ultimi giorni per presentare una candidatura, poiché eventuali difficoltà di connessione a Internet potrebbero comportare l'impossibilità di presentare la candidatura entro la scadenza del termine. Una volta scaduto il termine di presentazione non saranno più accettate candidature.

- 9) Saranno accettate le candidature inviate per posta elettronica e conformi alle prescrizioni indicate al punto 3. In linea generale non saranno accettate le candidature inviate per posta o fax, consegnate a mano oppure inviate direttamente all'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

- 10) Presentando una candidatura, i candidati accettano le procedure e le condizioni descritte nel presente invito e nei documenti cui esso fa riferimento. Nella candidatura i candidati non possono in alcun caso far riferimento a documenti presentati con candidature precedenti (non si accettano ad esempio fotocopie di candidature precedenti). La presentazione di informazioni inesatte o false può comportare l'esclusione del candidato.

- 11) Tutti i candidati che rispondono al presente invito a manifestare interesse saranno informati del risultato della selezione.

Protezione dei dati personali

La Commissione garantisce che i dati personali dei candidati saranno trattati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (¹), in particolare per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza di tali dati. Per informazioni più dettagliate sulla portata e sugli scopi del trattamento dei dati personali e sui mezzi utilizzati a tal fine nel contesto del presente invito, i candidati possono consultare l'informativa sulla privacy pubblicata nella pagina dedicata all'invito a manifestare interesse: http://ec.europa.eu/food/efsa_efsa_management_board_en.htm

(¹) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE EFTA

SENTENZA DELLA CORTE

del 10 novembre 2014

nella causa E-2/14

Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda

(Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — Direttiva 2005/35/CE — Mancata attuazione)

(2015/C 158/07)

Nella causa E-2/14, Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d'Islanda – ISTANZA di dichiarazione secondo cui, omettendo di adottare o di comunicare all'Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, tutte le misure necessarie per attuare l'atto di cui al punto 56v dell'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni), adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1 e dalla decisione del Comitato misto SEE n. 65/2009, del 29 maggio 2009, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'atto e all'articolo 7 dell'accordo SEE - la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 10 novembre 2014 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte:

1. dichiara che, omettendo di adottare, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l'atto di cui al punto 56v dell'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni), adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1 e dalla decisione del Comitato misto SEE n. 65/2009, del 29 maggio 2009, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'atto e all'articolo 7 dell'accordo;
2. condanna l'Islanda al pagamento delle spese processuali.

SENTENZA DELLA CORTE**del 10 novembre 2014****nella causa E-6/14****Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d'Islanda***(Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — Direttiva 2008/43/CE — Mancata attuazione)**(2015/C 158/08)*

Nella causa E-6/14, Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d'Islanda – ISTANZA di dichiarazione secondo cui, omettendo di adottare o di comunicare all'Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l'atto di cui al punto 5 del capo XXIX dell'allegato II dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile), adattato all'accordo dal relativo protocollo 1, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'atto e all'articolo 7 dell'accordo SEE – la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 10 novembre 2014 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte:

1. dichiara che, omettendo di adottare, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l'atto cui al punto 5 del capitolo XXIX dell'allegato II dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile), adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'atto in questione e all'articolo 7 dell'accordo SEE;
2. condanna la Repubblica d'Islanda al pagamento delle spese processuali.

SENTENZA DELLA CORTE**del 10 novembre 2014****nella causa E-8/14****Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d'Islanda***(Inadempimento degli obblighi di una parte contraente — Direttiva 2009/38/CE — Mancata attuazione)*

(2015/C 158/09)

Nella causa E-8/14, Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d'Islanda – ISTANZA di dichiarazione secondo cui, omettendo di adottare o di comunicare all'Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l'atto di cui al punto 27 dell'allegato XVIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie [rifusione]), adattato all'accordo dal relativo protocollo 1 e dalla decisione del Comitato misto SEE n. 54/2010, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'atto e all'articolo 7 dell'accordo SEE – la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 10 novembre 2014 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte

1. dichiara che, omettendo di adottare, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l'atto di cui al punto 27 dell'allegato XVIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie [rifusione]), adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1 e dalla decisione del Comitato misto SEE n. 54/2010, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'atto e all'articolo 7 dell'accordo SEE;
2. condanna la Repubblica d'Islanda al pagamento delle spese processuali.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7593 — Alcoa/RTI International Metals)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 158/10)

1. In data 4 maggio 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Alcoa Inc., USA, («Alcoa») acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa RTI International Metals, Inc., USA, («RTI») mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Alcoa: opera nell'ingegneria dei metalli leggeri, comprese la produzione e la vendita di allumina, alluminio primario e alluminio lavorato,
- RTI: opera nella produzione di prodotti in titanio e di componenti estrusi e lavorati per i settori aerospaziale, della difesa, dell'energia e dei dispositivi medici nonché per altre applicazioni industriali e di consumo.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7593 — Alcoa/RTI International Metals, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

